DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE

**##numero\_data##**

Oggetto: **L.R. n. 37/99, art. 2 e art. 5 – LR 9/97 art. 2 – DGR 945/2013 - Istituzione regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 art. 31 “Aiuti all’attività di ricerca e sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e Agroalimentare della Regione Marche”**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

* Di istituire il regime di aiuti “Aiuti all’attività di ricerca e sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e Agroalimentare della Regione Marche”, ai sensi dell’articolo n. 31 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014, così come riportato nello schema, conforme all’allegato II del Reg UE 702/2014, allegato al presente atto di cui ne è parte sostanziale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione previste dai programmi annuali dell’Agenzia per i Servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM, secondo le norme stabilite dalla legge Regionale 37/99, articoli 2 e 5, e dalla legge regionale 9/97 articolo 2, comma2 lettera d), nel rispetto della DGR 945/2013;

###### Di comunicare alla Commissione Europea ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato e dell’articolo 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 in quanto aiuto di Stato, il Regime di aiuti in oggetto, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, per mezzo di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del citato regolamento, così come riportata nello schema allegato al presente atto di cui è parte sostanziale;

* Di condizionare l’attuazione del Regime al perfezionamento in senso positivo delle procedure previste per il caso di aiuti esenti soggetti a comunicazione e di provvedere alla concessione degli aiuti, successivamente all’acquisizione del parere di conformità della Commissione Europea o trascorsi dieci giorni lavorativi dalla trasmissione della sintesi degli aiuti, tenendo presente che per la categoria di aiuto prevista dall’articolo 31 non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione, così come determinato dal comma 5 dell’articolo 6, dello stesso regolamento che deroga ai paragrafi 2, 3 e 4;
* Di condizionare l’applicazione del regime al rispetto dell’art. 1, paragrafi 5 e 6, dell’art. 7, paragrafo 2, nonché degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9 del Reg UE 702/14;
* Di pubblicare il presente atto per estremi sul BUR Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente

(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

* Di condizionare l’applicazione del regime al rispetto dell’art. 1, paragrafi 5 e 6, dell’art. 7, paragrafo 2, nonché degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9 del Reg UE 702/14;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

***NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 37 “Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale”

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)

Delibera Giunta Regionale n. 358 del 28.04.2015 “LR 9/97 approvazione programma di attività per l’anno 2015 dell’ASSAM”

Delibera Giunta Regionale n. 945 del 25.06.2013 “LR 9/97 e LR 20/01 Disposizioni concernenti le modalità di erogazione all’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) delle risorse per la realizzazione dei progetti, nonché per il Servizio Fitosanitario”

***MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA***

Con la L.R. n. 37/’99, la Regione, in sintonia con quanto definito dalle politiche comunitarie, persegue lo sviluppo integrato delle aree rurali, valorizzando il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole allo scopo di tutelare il tessuto economico, sociale e culturale e salvaguardare il paesaggio e l'ambiente; favorendo e sostenendo le attività di assistenza tecnica ed informazione, ricerca e sperimentazione, nonché la totalità dei servizi di sviluppo agricolo destinati al miglioramento delle produzioni agricole ed allo sviluppo delle filiere agroalimentari. La legge fra gli ambiti di intervento all’articolo 2 lettera i) prevede attività di studio, ricerca e sperimentazione. L’articolo 5 prevedela concessione di contributi per le suddette attività ed in particolare per :

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate allo sviluppo e all'utilizzazione delle

conoscenze scientifiche per la crescita imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agroalimentari. Si considerano compresi gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti lo sviluppo rurale;

b) la diffusione dei risultati della ricerca;

c) la realizzazione di opere e acquisti di attrezzature per il perseguimento delle finalità di sperimentazione agricola;

d) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito degli specifici programmi.

Lo stesso articolo prevede che possono essere beneficiari dei contributi:

a) le università, gli istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale e gli altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nei campi della ricerca e sviluppo propri del settore agroalimentare;

b) le imprese singole ed associate, nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

La L.R. n.9/’97 istituisce l’Azienda regionale per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), con sede in Ancona, “quale Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L’ASSAM costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o ricreatori di tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole, ed esercita le funzioni concernenti l’attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare, nonché la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione

La L.R. n. 13/2004 dispone le norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale. La stessa prevede all’articolo 2 che gli Enti dipendenti, fra cui l’ASSAM, trasmettano alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza, entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo; ed entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 358 del 28.04.2015 “LR 9/97 approvazione programma di attività per l’anno 2015 dell’ASSAM” è stato approvato il programma di attività predisposto dall’Amministratore Unico, così come stabilito dalla LR 9/97 art. 5, e trasmesso alla Regione Marche con nota del 15/10/2014. Tra le attività previste e approvate sono comprese anche quelle relative alla ricerca e sperimentazione con le conseguenti azioni di divulgazione e di disseminazione dei risultati.

Con la DGR n. 945/2013, sono state determinate le disposizioni concernenti le modalità di erogazione all’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) delle risorse per la realizzazione dei progetti, definendo le percentuali ed i tempi per gli anticipi, le modalità per la concessione di proroghe e varianti e per la erogazione dei saldi.

Per quanto sopra, avendo tutti gli elementi per la concessione dei contributi, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione, si ritiene di dover isituire un nuovo regime di aiuti in quanto i contributi agli Enti di ricerca e sperimentazione rientrano tra gli aiuti di Stato, vietati, salvo le previste deroghe, di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Regolamento U.E. n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Con il presente atto si istituisce un nuovo regime di aiuto in esenzione ai sensi dell’articolo 31 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 “Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale”; che stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

* Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
* Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) l'effettiva attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto; d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto; e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
* I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
* Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.
* Sono ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
* L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Si precisa che per gli Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale non ricorre il rispetto dell’effetto incentivante, così come definito all’articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del disposto del paragrafo 5 lettera h) dello stesso articolo 6.

Il presente regime di aiuto si applica dalla data di acquisizione del parere di conformità della Commissione Europea fino al 31.12.2020 di validità del Reg. UE 702/2014.

L’applicazione del regime è condizionata inoltre al rispetto dell’articolo 1 del Regolamento di esenzione ed in particolare:

* al paragrafo 5 lettera a) che prevede l’esclusione del pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
* al pragrafo 5 lettera b) che prevede l’esclusione di aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
* al pragrafo 6 che prevede la non applicazione del regolamento alle imprese in difficioltà ad eccezione delle condizioni riportate alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo.

Ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 del richiamato regolamento, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente.

Le risorse finanziarie per il primo anno, programma di attività 2015, sono state stanziate con legge regionale e con la richiamata delibera 358/2015 è avvenuta la attestazione della copertura finanziaria. Per le attività di ricerca e sperimentazione si prevede una disponibilità per un importo riferito all’annualità 2015 di € 350.000,00. Per gli anni successivi al primo si prevede di mantenere le stesse risorse annuali anche se gli stanziamenti verranno definiti in base al programma proposto con le apposite leggi di spesa. Si prevede pertanto un valore degli aiuti complessivo nel periodo 2015/2020 di € 2.100.000,00, che viene arrotondato a € 2.000.000,00, tenendo presente che potrebbero esserci delle economie nel corso degli anni e della possibilità di aumentare la spesa complessiva del 20% senza necessità di una nuova comunicazione, così come permesso dall’articolo 4 del Reg CE 794/04.

Corre infine l’obbligo del rispetto di pubblicazione e di informazione del regime di aiuto ai sensi dell’articolo 9 del regolamento in parola.

Nell’allegato al presente atto, di cui ne è parte sostanziale, si riporta lo schema del regime di aiuti, conforme all’allegato II del Reg UE 702/2014.

***Proposta***

Per quanto sopra si propone di:

DECRETA

* istituire il regime di aiuti “Aiuti all’attività di ricerca e sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e Agroalimentare della Regione Marche”, ai sensi dell’articolo n. 31 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014, così come riportato nello schema, conforme all’allegato II del Reg UE 702/2014, allegato al presente atto di cui ne è parte sostanziale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione previste dai programmi annuali dell’Agenzia per i Servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM, secondo le norme stabilite dalla legge Regionale 37/99, articoli 2 e 5, e dalla legge regionale 9/97 articolo 2, comma2 lettera d), nel rispetto della DGR 945/2013;

###### comunicare alla Commissione Europea ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato e dell’articolo 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 in quanto aiuto di Stato, il Regime di aiuti in oggetto, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, per mezzo di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del citato regolamento, così come riportata nello schema allegato al presente atto di cui è parte sostanziale;

* condizionare l’attuazione del Regime al perfezionamento in senso positivo delle procedure previste per il caso di aiuti esenti soggetti a comunicazione e di provvedere alla concessione degli aiuti, successivamente all’acquisizione del parere di conformità della Commissione Europea o trascorsi dieci giorni lavorativi dalla trasmissione della sintesi degli aiuti, tenendo presente che per la categoria di aiuto prevista dall’articolo 31 non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione, così come determinato dal comma 5 dell’articolo 6, dello stesso regolamento che deroga ai paragrafi 2, 3 e 4;
* condizionare l’applicazione del regime al rispetto dell’art. 1, paragrafi 5 e 6, dell’art. 7, paragrafo 2, nonché degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9 del Reg UE 702/14;
* pubblicare il presente atto per estremi sul BUR Marche.

responsabile del procedimento

 (*Andrea Bordoni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Schema regime di aiuto

**Allegato II del Reg UE 702/2014
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTATI ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1**

**Parte I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimento degli aiuti** | *(da completare a cura della Commissione)* |
| **Stato membro** | Italia  |
| **Numero di riferimento dello Stato membro** | ……………………………………………………………………… |
| **Regione** | **Denominazione della regione (*NUTS*)*****NUTS 2*** | **Status degli aiuti a finalità regionale****…………………C……………………** |
| **Autorità erogatrice** | **Denominazione**  | Regione Marche Servizio Ambiente e Agricoltura |
| **Indirizzo postale****Indirizzo internet** | Via Tiziano, 44 - 60125 Anconawww.regione.marche.it |
| **Titolo della misura di aiuto**  | **Aiuti all’attività di ricerca e sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e Agroalimentare della Regione Marche** |
| **Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)** | **LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 37 “Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale”****LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)****Delibera Giunta Regionale n. 945 del 25.06.2013 “LR 9/97 e LR 20/01 Disposizioni concernenti le modalità di erogazione all’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) delle risorse per la realizzazione dei progetti, nonché per il Servizio Fitosanitario”** |
| **Link al testo integrale della misura di aiuto**  |  **http//agricoltura.regione.marche.it** |
| **Tipo di misura**  | ⌧ **Regime** | **X** |
| □ **Aiuti ad hoc** | **Denominazione del beneficiario e del gruppo cui appartiene**……………………………………… |
| **Modifica di un regime di aiuto esistente o di un aiuto ad hoc** |  | **Riferimento dell'aiuto della Commissione** |
| **□ Proroga** |  |
| **□ Modifica** | ……………………………………… |
| **Durata**[[1]](#footnote-1) | ⌧ **Regime** | **Dal 01.01.2015 al 31.12.2020** |
| **Data di concessione**  | □ **Aiuti ad hoc** | gg/mm/aaaa  |
| **Settore/i economico/i interessato/i** | **Specificare ai sensi della NACE Rev. 2**  | **A -** AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING**M72 -** Scientific research and development |
| **Tipo di beneficiario** | ⌧ **PMI** |  |
| **□ Grande impresa** |
| **Dotazione di bilancio**  |
| ⌧ **Regime: importo globale** | **Valuta nazionale EUR (importi complessivi) 2.000.000,00** |
| **□ Aiuto ad hoc: importo globale** | **Valuta nazionale ... (importi complessivi)****…………………………………………** |
| **Per le garanzie** | **Valuta nazionale ... (importi complessivi)****…………………………………………** |
| **Strumento di aiuto**  | ⌧ **Sovvenzione diretta/contributo in conto interessi** |
| **□ Servizi agevolati/sovvenzionati** |
| **□ Prestito/anticipo rimborsabile** |
| **□ Garanzia (se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione)**  |
| **□ Agevolazione fiscale o esenzione fiscale**  |
| **□ Altro (specificare)** **………………………………………………………………………………****Indicare a quale categoria generale sotto indicata corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:****□ Sovvenzione****□ Prestito****□ Garanzia****□ Agevolazione fiscale** |
| **Se cofinanziato da Fondi UE**  | **Denominazione del/i Fondo/i UE:****………………………………..****……………………………….** | **Importo del finanziamento(per Fondo UE)****…………………** | **Valuta nazionale ... (importi complessivi)****………………..** |
| **Altre informazioni** |  |

**Parte II**

**Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della quale viene data attuazione agli aiuti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivi principali** | **Intensità massima di aiuto** **in %** | **Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)** |
| **□ Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo e forestale (articolo 31)** | **100** | **350.000,00/anno** |

1. Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto. [↑](#footnote-ref-1)